



# COMUNE DI CALVIGNASCO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima - Straordinaria convocazione - seduta Pubblica

Delibera N. 25 del 05-10-2023

### OGGETTO

#### RETTIFICA DELIBERA CC N 38 DEL 23/12/2022 RELATIVA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **cinque** del mese di **ottobre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati in seduta pubblica i Consiglieri Comunali:

N.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1.	GIUSEPPE GANDINI	Presente	
2.	EMILIO FELICE BOSSI	Presente	
3.	Stefania La Feltra	Presente	
4.	EMANUELE BORRONI	Assente	
5.	AMBROGIO POGLIANI	Presente	
6.	PASQUALE DE SIMONE	Presente	
7.	MARTINA RITA SARDONE	Presente	
8.	GIULIA RADICI	Presente	
9.	PATRIZIA CEDRATI	Presente	
10.	GIORGIO ALLEGRI	Presente	
11.	MATTEO MOTTA	Presente	

Presiede il Sig. Dott. GIUSEPPE GANDINI, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dott.ssa GIULIA CROPANO, SEGRETARIO COMUNALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta, quindi dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

– il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

\*) l'art. 7 che nel disciplinare la potestà di adottare *Regolamenti*, al primo comma dispone che:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

\*) l'art.42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* che, al comma 2, espressamente prevede che:

«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

(Omissis)»;

– il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*, ed in particolare:

\*) l'art. 52, che, nel disciplinare la *“Potestà regolamentare delle province e dei comuni”*, al comma 1 espressamente dispone che:

«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

– la L. n. 212 del 27/07/2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;

– la L. n. 388 del 23/12/2000 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)*, ed in particolare:

\*) **l'art. 53** che, in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*, al comma 16, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che:

**«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, **nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

– la legge n. 296 del 27/12/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare:

L'art. 1 che, al comma 169, dispone che:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. **Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»

– Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, in particolare:

\*) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, ai commi 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. *Decreto Crescita*), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di portata generale, che:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, **tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico** di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis)»

«15-ter. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi** dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) **acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.** (Omissis)»;

– la L. n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*, ed, in particolare, l'art. 1 che, nei commi dal 738 al 783, nel disciplinare integralmente l'Imposta Municipale Propria (cd. IMU), al comma 738 dispone che:

«**738. A decorrere dall'anno 2020**, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**»;

mentre, nei successivi seguenti commi, così, tra l'altro, dispone:

«**748.** L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**750.** L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.»;

«**751.** Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.»;

«**752.** L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**753.** Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.»;

«**754.** Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.»;

«**767.** Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a **inserire il prospetto delle aliquote** di cui al comma 757 e il testo del regolamento, **entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

– il DL n. 34 del 19/05/2020 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*, convertito, con modificazioni, in L. n. 77 del 17/07/2020 ed, in particolare:

\*) l'art. 106 che, in tema di *Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali*, al comma 3.bis tra l'altro prevede che:

«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”**, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”».

**così disponendo anche il differimento al 30/09/2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali.**

– il vigente *Statuto Comunale* approvato con le delibere di Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/1991 e n. 2 del 10/01/1992, in vigore dal 9/06/1994, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 28 del 17/09/2018, modifica entrata in vigore il 2/11/2018;

– il vigente *Regolamento di contabilità armonizzato* dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 7/04/2016;

**VISTI altresì i seguenti atti** del Ministero dell'Economie e delle Finanze:

– la circolare n. 2/DF del 22/11/2019 ad oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.» in cui, tra l'altro, si chiarisce che:

«Gli atti relativi all'IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.»;

– la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote;*

– la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020 ad oggetto *Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti;*

**PREMESSO** che con deliberazione di C.C. n. 38 del 28/12/2022, esecutiva nei termini di legge, si è proceduto ad approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2023, in ossequio ai disposti normativi vigenti in materia e sopra richiamati;

**VERIFICATO** che nel prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni IMU 2023 riportato al punto n. 1 del dispositivo dell'atto deliberativo sopra richiamato, per un mero errore materiale di trascrizione, è stata attribuita ai "Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" l'aliquota del 2,5%;

**PRESO ATTO** che ai sensi del citato art.1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n.160, detti fabbricati a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU;

**RITENUTO NECESSARIO** rettificare la predetta deliberazione al fine di procedere correttamente all'applicazione del tributo;

**DATO ATTO** che la correzione dell'aliquota sopra richiamata, non comporta alterazione degli equilibri del bilancio di previsione 2023-2025 pertanto non comporta variazioni agli stanziamenti del bilancio stesso;

**ATTESO CHE**, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine sopra indicato, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Relaziona il **Sindaco**.

**ESAURITA** la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare a verbale.

#### **ACQUISITI:**

- il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, let. b) e
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai **10 consiglieri presenti e votanti**

#### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la rettifica del mero errore materiale di trascrizione rilevato nel prospetto riepilogativo delle aliquote e detrazioni IMU 2023 riportato nell'atto deliberativo di C.C. n. 38 del 23/12/2023, con riferimento all'aliquota dei "Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" i quali dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento IMU;
2. "fabbricati rurali ad uso strumentale" erroneamente indicata nella misura del
3. 1,00% anziché dello 0,1%;
- 4.
5. **DI PRENDERE ATTO** che pertanto il prospetto riepilogativo delle aliquote in ordine all'Imposta Municipale Propria (cd. IMU) per l'anno 2023 è il seguente:

<b>Tipologie</b>	<b>aliquota IMU ‰</b>
Aree edificabili e Terreni Agricoli	10,6
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per singola tipologia C/2, C/6 e C/7)	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D	10,6 (di cui 7,6 riservata allo Stato)
Altri immobili	10,6

- 6. DI DEMANDARE** agli uffici ogni adempimento connesso e conseguente e, tra questi, l'invio della presente deliberazione tariffaria relativa all'Imposta Municipale Propria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160 del 27/12/2019.

\*\*\*\*\*

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;

Ad **unanimità** di voti favorevoli espressi, per alzata di mano, dai **10 consiglieri presenti e votanti**

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

**COMUNE DI CALVIGNASCO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**PARERI**

**RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000**

**PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL 05-10-2023**

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA CC N 38 DEL 23/12/2022 RELATIVA ALLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DIIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2023**

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

In ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere Favorevole.

**IL RESPONSABILE**  
dell'AREA FINANZE E TRIBUTI  
F.to Rag. Marinella MOLLASCHI

\*\*\*\*\*

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

In ordine alla sola regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Parere Favorevole.

**IL RESPONSABILE**  
dell'AREA FINANZE E TRIBUTI  
F.to Rag. Marinella MOLLASCHI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05-10-2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO  
F.to Dott. GIUSEPPE GANDINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa GIULIA CROPANO

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della suesesa deliberazione di C.C. viene pubblicata, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000 a partire dal 12-10-2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa GIULIA CROPANO

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**  
(art.134 del D.Lgs.267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione di Consiglio Comunale:

è divenuta esecutiva il 22-10-2023 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.  
(art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa GIULIA CROPANO

\*\*\*\*\*

**IO SOTTOSCRITTO MESSO COMUNALE DICHIARO CHE IL PRESENTE**

**ATTO E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO**

**COMUNE AL N. REG. \_\_\_\_ DAL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ AL \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**CALVIGNASCO Lì, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_**

**IL MESSO COMUNALE \_\_\_\_\_**